



AVV. MICHELE BOMITTI Via San Tommaso D'Aquino, 47 00136 ROMA Tel. 06.3725853 - Fex 05.84564197

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10139 del 2014, proposto da:

difeso rappresentato e dagli Michele avv. Bonetti, Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Universita' degli Studi di Cagliari, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00379/2014, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero a quello italiano per l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale in "odontoiatria e protesi dentaria" - a.a.2012/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Cagliari e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Giussani per delega dell'avvocato Carboni, l'avvocato Bonetti, e l'avvocato dello Stato, Stigliano Messuti;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, i addotti dalla parte appellante sembrerebbero essere sostenuti argomentazioni valide, anche alla luce della sentenza dell'adunanza plenaria n.1/2015 Rilevato che, conseguentemente, l'istanza cautelare debba essere accolta e debba essere fissata l'udienza di merito;

Ritenuto che la parte appellante, nelle more del giudizio di merito, debba essere ammessa con riserva all'anno richiesto del corso di laurea;

Ritenuto che, per la particolarità della questione e per le stesse vicende giurisprudenziali, sussistano le condizioni per dichiarare compensate, tra le parti, le spese di lite della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 10139 del 2014) nei sensi suindicati e, per l'effetto, sospende la sentenza in primo grado.

Fissa l'udienza di merito al giorno 17 dicembre 2015.

Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Gabriella De Michele, Consigliere Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/02/2015 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVOCATO & PARTNERS Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA Ph. 06.3728953 - Fax 06.64564197 www.avvocatomichelebonetti.it